




REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE ED ALLA
GESTIONE DI 60 POSTI LETTO DI RIABILITAZIONE EX
ART.26 LEGGE 833/78, COMPRENSIVO DELLA MESSA A
DISPOSIZIONE DI PERSONALE, DI ARREDI E DI
ATTREZZATURE, DA ATTIVARSI PRESSO LA
STRUTTURA SANITARIA DI POGGIO MIRTETO (RIETI)**

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DELL'APPALTO	p. 4
Articolo 2	FINALITA'	p. 4
Articolo 3	DURATA	p. 4
Articolo 4	TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	p. 5
Articolo 5	IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA	p. 5
Articolo 6	FINANZIAMENTO	p. 5
Articolo 7	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	p. 5
Articolo 8	SUBAPPALTO	p. 6
Articolo 9	ONERI A CARICO DELLE PARTI	p. 7
Articolo 10	OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE	p. 7
Articolo 11	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	p. 7
Articolo 12	REFERENTE DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA	p. 8
Articolo 13	OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	p. 8
Articolo 14	ELENCO DEL PERSONALE	p. 9
Articolo 15	COLLAUDO	p. 9
Articolo 16	CONTESTAZIONI	p. 9
Articolo 17	CONTROLLI E VERIFICHE	p. 10
Articolo 18	PENALI	p. 10
Articolo 19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	p. 11
Articolo 20	REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI	p. 12
Articolo 21	PROPRIETA' DEI BENI FORNITI	p. 12
Articolo 22	REVISIONE PREZZI	p. 12
Articolo 23	CESSIONE DEI CREDITI	p. 12

Articolo 24	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	p. 13
Articolo 25	RINVIO	p. 13
Articolo 26	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	p. 13



Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto è costituito dal servizio concernente l'attivazione e la gestione di 60 posti letto di riabilitazione in regime residenziale ex art. 26 Legge 833/78, comprensivo della messa a disposizione di personale, di arredi, di attrezzature ed eventuale personalizzazione dei locali, da attivarsi presso la struttura sanitaria di Poggio Mirteto (Rieti), secondo le prescrizioni minime indicate rispettivamente negli allegati A) - B) e C) del presente Capitolato Speciale e delle specifiche disposizioni normative vigenti.

Articolo 2 - FINALITA'

La finalità del presente appalto consiste nell'attivare e gestire gli spazi attualmente esistenti presso la struttura sanitaria di Poggio Mirteto, di proprietà della Azienda USL stessa, per attività di riabilitazione in regime residenziale ex art. 26 Legge 833/78. Le prestazioni sanitarie saranno, in particolare, finalizzate al trattamento di pazienti portatori di patologie che necessitano di un periodo di ricovero in presidio di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 in regime residenziale (estensiva e di mantenimento).

L'attivazione di tale servizio ha la finalità di ridurre la mobilità passiva extra regionale ed intra regionale, da parte dei cittadini di Rieti, nel settore della riabilitazione ex art. 26 in regime residenziale, con priorità all'accesso ai pazienti della provincia di Rieti nonché ai pazienti dimessi dai reparti di acuzie dei Presidi di ricovero dell'Azienda USL di Rieti.

Gli spazi messi a disposizione dall'Azienda USL sono stati recentemente ristrutturati, dal punto di vista edilizio e della messa a norma, relativamente sia alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che ai requisiti minimi, con fondi pubblici specificamente e precedentemente destinati allo scopo da parte della Regione Lazio. Presso la detta struttura è, altresì, presente una piscina da utilizzare per attività di riabilitazione.

Articolo 3 - DURATA

Il contratto avrà la durata di anni cinque (5), a decorrere dalla data di attivazione del servizio che sarà indicata nell'atto di stipula.

Prima della scadenza del contratto l'Azienda USL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'appaltatore la prosecuzione del servizio per un eventuale ulteriore periodo pari a quattro (4) anni. L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a continuare l'esecuzione del servizio. L'Azienda USL in merito alla facoltà di ulteriore affidamento non contrae nessun obbligo con l'appaltatore, riservando esclusivamente a se stessa il diritto di esercitarne l'attuazione in base a valutazioni di sua esclusiva potestà.

Articolo 4 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

La presa in carico residenziale dovrà comprendere, in relazione al progetto personalizzato, il complesso delle azioni atte a supportare la vita dell'ospite nell'arco delle 24 ore. Dovrà, pertanto, essere garantita l'assistenza riabilitativa, infermieristica diurna e notturna (assistenza nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane, la somministrazione dei pasti, ecc.). Le prestazioni di medicina generale, specialistiche e di diagnostica strumentale, di laboratorio e per immagine, farmaceutiche e di assistenza protesica saranno, invece, garantite con le modalità ed i limiti previsti dal SSN per la generalità dei cittadini ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore metterà a disposizione il personale, le apparecchiature, gli arredi e i servizi necessari e conformi, in quanto a specifica tipologia e caratteristiche tecniche, alla destinazione d'uso indicata nel precedente art. 2, che dovranno risultare, altresì, pienamente rispondenti a quanto prescritto negli allegati tecnici al presente C.S.A. ed alla normativa vigente in materia.

Per quanto concerne le apparecchiature messe a disposizione dell'Appaltatore, le stesse dovranno essere tecnologicamente appropriate, dovranno possedere il marchio CE ed essere certificate in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Si specifica, inoltre, che per le apparecchiature e gli arredi dovrà essere, altresì, garantita specifica assistenza e manutenzione.

Articolo 5 - IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è calcolato sulla base delle tariffe per attività riabilitativa residenziale estensiva, pari ad € 129,11, così come prevista dal tariffario della Regione Lazio, (DGR 10/05/2002, n. 583), L'importo complessivo presunto dell'appalto, pertanto, per i cinque anni di durata, ammonta a ca. € 14.000.000,00 ed a ca. € 11.200.000,00, per l'eventuale periodo di ulteriore affidamento.

La base d'asta relativa ad una singola giornata di degenza consumata presso la struttura di Poggio Mirteto (RI), è stabilita in € 129,11 (DGR 10/05/2002, n. 583).

Articolo 6 - FINANZIAMENTO

Il finanziamento dell'attività assistenziale, relativo alla gestione di 60 posti letto di riabilitazione residenziale ex art. 26 legge 833/78, è assicurato totalmente dagli appositi capitoli di bilancio degli esercizi finanziari di competenza.

Articolo 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda U.S.L. RIETI procederà alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio con raccomandata A.R.

Il verbale di aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre diventerà vincolante per l'Azienda appaltante solo dopo la stipula del contratto, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge in capo alla società aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, i documenti che le verranno richiesti dai competenti uffici di questa Azienda.

Nel caso di mancato invio di questa documentazione e/o di mancata costituzione della cauzione definitiva l'Azienda U.S.L. RIETI si riserva la facoltà di far decadere la ditta stessa dall'aggiudicazione del servizio.

La stipula del contratto, pertanto, è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia, dei controlli previsti in materia di dichiarazioni sostitutive delle certificazioni presentate, nonché del documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale definitivo e quindi all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di tutta la documentazione necessaria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Qualora risultasse che una o più dichiarazioni della ditta prima classificata non siano veritiere o siano carenti di uno o più documenti richiesti, l'Azienda U.S.L. RIETI procederà ad aggiudicare l'appalto alla seconda classificata, ove lo ritenesse conveniente.

Sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Articolo 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i., alla cui disciplina si richiama per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato. E' consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui al suddetto art. 118. La volontà di ricorrere eventualmente al subappalto va, pertanto, preventivamente segnalata in sede di offerta; in caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. L'Azienda USL, in questo caso, incamererà il deposito cauzionale definitivo fatto salvo l'accertamento di danni ulteriori.

Nel caso di prestazioni subappaltate è fatto obbligo da parte della ditta aggiudicataria subappaltatrice trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 9 – ONERI A CARICO DELLE PARTI

Sono a carico dell'Azienda USL la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura e degli impianti nonché l'attività di vigilanza ed il servizio di pulizia delle aree comuni.

Rimangono a carico dell'Appaltatore gli oneri per utenze, mensa, fornitura e lavaggio biancheria, manutenzione arredi e tecnologie, manutenzione ordinaria dell'area piscina, così come descritta al punto 1 dell'allegato B al presente CSA nonché quant'altro desumibile dal presente C.S.A.

Articolo 10 - OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

L'Appaltatore, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda USL, sarà tenuto all'osservanza oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia anche di tutte quelle norme giuridiche che saranno emanate durante il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità, che abbiano o che avranno attinenza con il rapporto giuridico di che trattasi; a tal uopo ogni procedura, materiale o attrezzatura utilizzata per lo svolgimento del servizio dovrà essere conforme, sotto ogni profilo, alla normativa vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere, nei confronti del proprio personale dipendente o dei propri collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi ed esonerando l'Azienda USL da qualsiasi responsabilità connessa all'esercizio dell'incarico ed all'attività del proprio personale durante l'espletamento del medesimo.

Nell'espletamento delle attività affidate non potrà in alcun modo essere utilizzato personale dipendente dell'Azienda USL di Rieti.

Articolo 11 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale, il quale è sotto la sua esclusiva responsabilità sia nei confronti dell'Azienda USL sia nei confronti di terzi. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda USL ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte, pertanto, l'Azienda USL di Rieti è da intendersi estranea a qualsiasi vertenza economica e giuridica tra l'Appaltatore ed il proprio personale.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese del settore sanitario e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme

contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed altri leggi inerenti all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro.

Il personale dovrà essere sottoposto dall'Appaltatore a controlli sanitari che ne attestino l'idoneità e dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie e con quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia. L'Appaltatore ha l'obbligo di impiegare personale formato per l'esatto adempimento del servizio e sarà, inoltre, cura dello stesso provvedere all'aggiornamento costante del personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e quanto previsto in sede di offerta.

Articolo 12 - REFERENTE DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA

La società aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un suo referente del servizio con il preciso compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente agli eventuali problemi che dovessero sorgere durante l'espletamento delle attività.

Il referente dovrà mantenere idonei rapporti con le strutture di riferimento dell'Azienda USL, per tutti gli aspetti relativi al D. Lgs. 81/2008, all'etica e alla deontologia professionale, alla qualità delle prestazioni, agli standard di servizio, al rispetto della normativa e delle disposizioni che regolamentano i settori inerenti i servizi oggetto.

Articolo 13 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Appaltatore nominerà, previa acquisizione dell'assenso dell'Azienda USL di Rieti, il Direttore Sanitario responsabile delle attività sanitarie ed il Coordinatore del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, responsabile, tra l'altro, della gestione dei farmaci, del materiale di consumo e dei presidi medico chirurgici, al fine di assicurare il rispetto sia delle linee guida in materia di riabilitazione che dei protocolli aziendali.

Il Direttore Sanitario dovrà garantire che le prestazioni oggetto di fornitura vengano espletate nel rispetto scrupoloso delle indicazioni contenute nei progetti riabilitativi individuali e nei programmi riabilitativi nonché sulla base delle disposizioni generali che saranno impartite dai servizi dell'Azienda USL, cui fa capo ogni decisione circa la tipologia e la durata dei trattamenti dei singoli pazienti, con particolare riguardo all'ammissione e alla dimissione nonché all'assegnazione dei pazienti ad eventuali altri regimi riabilitativi.

In particolare si precisa che il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari dovranno operare sui tre turni di lavoro (mattino, pomeriggio e notte) con maggiore presenza nei turni antimeridiani. Nel turno di notte dovranno essere sempre presenti nella struttura almeno un (1) infermiere e almeno tre operatori socio sanitari. Il personale tecnico e della riabilitazione dovrà invece assicurare la presenza su sei (6) giorni settimanali: dal lunedì al venerdì (mattino e pomeriggio) e la mattina nella giornata del sabato.

Articolo 14 - ELENCO DEL PERSONALE

Entro 5 giorni dall'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale impiegato nell'espletamento del servizio, nonché la prova e la documentazione necessaria a certificare l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali. Tale elenco dovrà essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire. Le eventuali sostituzioni, per tutto il periodo di affidamento, dovranno essere segnalate di volta in volta e autorizzate dall'Amministrazione, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto che verrà successivamente individuato. Il personale nello svolgimento dei servizi dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza. L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere la sostituzione degli operatori non graditi per seri e giustificati motivi nonché per la mancanza dei requisiti indicati nel presente capitolato.

In caso di impedimento, per qualsiasi motivo, da parte degli operatori, l'Appaltatore dovrà immediatamente sostituirli, previa autorizzazione dell'Azienda USL, che accerterà il possesso o meno dei requisiti, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, necessari allo svolgimento del servizio nonché l'identità di essi.

Articolo 15 - COLLAUDO

Prima dell'avvio del servizio, anche ai fini dell'erogazione di eventuali penalità, verranno eseguite tutte le verifiche necessarie ad accertare la piena rispondenza dei parametri organizzativi, oltre che professionali delle attrezzature e degli arredi, alle prescrizioni del capitolato ed alla offerta presentata. Tale verifica avverrà alla presenza di un rappresentante, debitamente autorizzato, dell'Appaltatore e di tali operazioni verrà redatto specifico verbale.

Qualora le operazioni di collaudo diano esito negativo, l'Azienda USL provvederà ad assegnare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere gli inconvenienti rilevati. Entro cinque giorni dalla comunicazione della effettuata sistemazione di quanto contestato, l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di un nuovo collaudo.

Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma che vengano accertati successivamente.

Articolo 16 - CONTESTAZIONI

Nel caso che imperfezioni e/o difformità dalle caratteristiche richieste dei beni oggetto di fornitura e necessari all'espletamento del servizio risultino all'evidenza o emergano da verifiche di collaudo, l'Azienda USL ha il diritto di respingere detta fornitura e l'Appaltatore si assume l'obbligo di ritirare i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste o, per altre ragioni, inaccettabili. In tale ipotesi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei beni

con altri corrispondenti alle qualità stabilite, nel termine che gli verrà indicato con lettera di contestazione.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati, la AUSL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

Articolo 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

L'Azienda USL esercita il controllo costante sugli adempimenti e le prestazioni stabilite dal presente capitolato e sulla permanenza dei requisiti minimi richiesti negli allegati tecnici al presente capitolato nonché i controlli previsti dalla vigente normativa ad opera della Unità Clinica di Valutazione Aziendale istituita presso l'Azienda USL ai sensi della D.G.R. Lazio n. 143 del 22.03.2006.

Resta comunque nella facoltà dell'Azienda USL di richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo svolgimento dei servizi, anche con riferimento all'efficienza della gestione attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 18 - PENALI

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato e/o da regolamenti, l'Azienda USL, si riserva di applicare una penale nelle seguenti ipotesi:

- a.** ritardo nell'attivazione di ogni piano individuale di assistenza riabilitativo - € 150,00 al giorno;
- b.** mancata attivazione o interruzione di ogni piano individuale riabilitativo - € 300,00/die per i giorni di durata o eventuale giorni residui del piano di assistenza;
- c.** variazioni apportate al ogni piano individuale di assistenza - intervento non concordate ed autorizzate dall'AUSL - da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 in base alla gravità dell'inadempimento;
- d.** la negligenza degli operatori nell'esecuzione delle prestazioni - da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 in base alla gravità dell'inadempimento

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali verranno contestati per iscritto dall'Azienda USL all'Appaltatore, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione; qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Azienda USL, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda USL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all'Azienda USL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

L'Azienda USL di Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la terza contestazione formale nei confronti dell'appaltatore, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni

Articolo 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione oggetto del presente affidamento non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato. Detta risoluzione avverrà, previa comunicazione scritta all'appaltatore, tramite lettera raccomandata A.R, nei seguenti casi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'Azienda USL di Rieti
- personale non in regola con le disposizioni del presente invito/capitolato e con le disposizioni vigenti in materia
- violazione norme sul subappalto
- sospensione o abbandono del servizio
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore
- utilizzo di materiale di consumo, farmaci e attrezzature non in conformità alle vigenti normative
- incapacità nell'espletamento del servizio, con ripercussioni sull'esatto adempimento dello stesso
- frode o negligenza nell'espletamento del servizio
- comportamento scorretto degli addetti al servizio nei confronti dei pazienti

Il contratto si intende, altresì, automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora, in base alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, le transazioni di cui al presente affidamento siano eseguite senza bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'Azienda USL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 7 – mediante lettera raccomandata a.r. Detta diffida non potrà essere inviata **per più di 3 volte**, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda USL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'appaltatore. Le maggiori spese sostenute dall'Azienda USL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'Azienda USL, il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'Azienda USL Rieti, ogni ragione ed azione presso le

competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore del servizio.

Articolo 20 – REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al pagamento delle prestazioni erogate dall'Appaltatore l'Azienda USL provvederà entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'importo delle fatture, da emettere con cadenza mensile, sarà commisurato al numero di giornate di degenza.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie", l'Appaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente affidamento, si assume l'obbligo di adempiere a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della suddetta legge n. 136.

Articolo 21 - PROPRIETA' DEI BENI FORNITI

Con riferimento a tutte le attrezzature e gli arredi indicati negli atti di gara ed ai beni ulteriori che risulteranno dallo "stato di consistenza" che verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, alla conclusione del servizio, l'Azienda USL si riserva la facoltà di riscatto, tenuto conto del residuo valore al netto dell'ammortamento, così come indicato in sede di offerta

Articolo 22 - REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno soggetti a revisione sulla base di eventuali modifiche normative nazionali e regionali sulle tariffe delle prestazioni, ferme restando la percentuale di ribasso presentata in sede di offerta. La eventuale revisione dei prezzi sarà operata sulla base di una istruttoria condotta, dal Responsabile della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Articolo 23 - CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Azienda USL a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme vigenti, a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Azienda USL entro dieci giorni dalla stipula.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda USL di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente.

Articolo 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda USL di Rieti ed agli utenti della stessa, comunque venuti a conoscenza del soggetto terzo o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente affidamento, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente invito, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda USL di Rieti.

L'Appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda USL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda USL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

Articolo 25 - RINVIO


Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie il foro territoriale competente è quello del Tribunale di Rieti.

Allegati:

- A) Elaborati tecnici
- B) Requisiti minimi organizzativi
- C) Area attività riabilitativa



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



Allegato n. 1 al Disciplinare di gara

VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

OGGETTO: Procedura di gara, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 163/06, per l'affidamento di un servizio relativo all'attivazione ed alla gestione di 60 posti letto di riabilitazione residenziale ex art. 26 legge 833/78. Numero Gara: _____ C.I.G.: _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____
prov.(____) il _____ residente a _____
prov.(____) in via _____ n. _____ nella sua qualità
di _____ della Ditta _____ con sede
legale in _____ CF/P.IVA _____ ai fini della
partecipazione della gara di cui in oggetto

DICHIARA

1. di aver preso visione della struttura dell'Azienda USL Rieti, sita presso il Distretto sanitario n. 2 di Poggio Mirteto, presso la quale dovrà essere svolto il servizio in oggetto, nel rispetto delle modalità di espletamento previste nel Disciplinare di gara;
2. di aver preso visione dello stato dei locali e degli impianti di proprietà dell'Azienda, ove si svolgeranno le attività.

La Società _____ dichiara, altresì, che il sopralluogo effettuato ha consentito la rilevazione di tutti i dati necessari ad una corretta formulazione dell'offerta.

Rieti li _____

Legale Rappresentante della Società o suo Delegato

Timbro e firma

Per l'Azienda
Il Responsabile del procedimento del servizio o suo delegato

ALLEGATO A)

1) Elaborati tecnici

Il progetto funzionale presentato dovrà essere conforme ai requisiti di accreditamento della Regione Lazio.

Le indicazioni circa determinazioni d'uso riportate negli elaborati tecnici allegati non vincolanti.



ALLEGATO B)

Requisiti minimi organizzativi

La direzione sanitaria è affidata ad un medico in possesso di specializzazione correlata alla disabilità trattata ovvero possedere un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel settore.

Il Direttore Sanitario responsabile che agisce in accordo con la Direzione Sanitaria Aziendale e con la Direzione del Distretto Mirtense svolta sulla base dei protocolli condivisi:

- garantisce la formulazione e l'applicazione del regolamento interno;
- risponde della idoneità del personale, delle attrezzature degli impianti;
- vigila sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla efficienza e sicurezza dello strumentario e dei locali, sulla validità e corretta applicazione delle metodologie in uso;
- è responsabile della registrazione delle cartelle cliniche degli utenti;
- provvede all'aggiornamento delle metodiche;
- è responsabile delle segnalazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente e del rispetto delle norme di sicurezza nei confronti del personale e degli utenti.

In caso di assenza o di impedimento del direttore sanitario responsabile le sue funzioni vengono temporaneamente svolte da un altro medico con specializzazioni previste per la direzione tecnica o in mancanza di un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel settore.

Deve essere previsto il Coordinatore del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione;

Il Presidio deve essere dotato di una équipe pluridisciplinare composta da:

- fisiatra o disciplina equipollente, Neurologo o disciplina equipollente ed inoltre, per le attività rivolte all'età evolutiva, Neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente.
- psicologo (anche non dedicato);
- professionisti sanitari della riabilitazione (fisioterapisti, TdR, terapisti della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, terapisti occupazionali, educatori professionali);
- assistente sociale (anche non dedicato);
- infermieri;
- O.S.S.;



- consulenti (Medici specialisti o altre professioni sanitarie)

I dirigenti di area infermieristica, gli infermieri e i professionisti sanitari della riabilitazione possono essere tra loro intercambiabili in relazione alla tipologia dei pazienti presenti nella struttura a condizione che il rapporto paziente/operatore sia rigidamente rispettato; di seguito è riportato detto rapporto per modalità di erogazione del progetto riabilitativo e impegno per 60 pazienti:

Residenziale estensivo elevato 2 pazienti/ 1 operatore

Residenziale mantenimento elevato 2,2 pazienti/ 1 operatore

Residenziale mantenimento medio 2,5 pazienti/ 1 operatore

Tutto il personale deve essere in possesso delle necessarie qualificazioni professionali previste dalla normativa vigente

Sono programmate ed effettuate regolarmente riunioni di equipe e aggiornamento periodico.

Per ogni paziente deve essere redatto un progetto riabilitativo avendo come riferimento per l'individuazione degli obiettivi riabilitativi e socio-relazionali, il modello bio-psico-sociale. Nel progetto è contenuta la valutazione multidimensionale e sono esplicitate le risorse, i tempi e le modalità di realizzazione.
Deve essere:

- utilizzata una cartella individuale che contenga i dati relativi al paziente (anagrafici, data inizio programma, operatori di riferimento, diagnosi) gli strumenti di valutazione utilizzati, il piano di trattamento con aggiornamenti, le prestazioni erogate, le verifiche, i risultati raggiunti e motivazione della chiusura del programma;

- assicurato un sistema di archiviazione delle cartelle che consenta un rapido accesso ai dati.

Le attività riabilitative sono caratterizzate da modalità di lavoro di equipe.

E' garantita la globale presa in carico per tutto l'iter terapeutico previsto.

E' garantita alla famiglia una adeguata informazione e partecipazione nonché specifico addestramento

prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita.

La struttura assolve al debito informativo nei confronti della ASL e della Regione attraverso l'adesione al Sistema Informativo per l'Assistenza Riabilitativa, secondo modalità e tempistica definite a livello

aziendale e regionale di riferimento.

La documentazione relativa alla proposta di dotazione organica necessaria al funzionamento della struttura riabilitativa ex art. 26 legge n. 833/78 della struttura di Poggio Mireto, definita dalla Azienda USL di Rieti, è disponibile presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi.

ALLEGATO C)

Area per attività riabilitativa anche extra LEA

L'Azienda mette a disposizione un' area:

1. composta da "piscina" di circa 30 mq e relativi annessi per la realizzazione di attività riabilitativa in acqua;
2. di disponibilità di un'area di 240 mq ove realizzare una palestra attrezzata al piano terra per lo svolgimento di attività ambulatoriale riabilitativa.



Allegati:

- A) Elaborati tecnici
- B) Requisiti minimi organizzativi
- C) Area attività riabilitativa